

ALLEGATO A
STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"Associazione Culturale S.D.R. - APS"



TITOLO I

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - NORME APPLICABILI

ART. 1) DENOMINAZIONE

1.1 È costituita, ai sensi del Codice civile e dell'articolo 35 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, c.d. "Codice del Terzo settore" (CTS), un'Associazione di Promozione Sociale denominata: **"Associazione Culturale S.D.R. - APS"**.

1.2. Le norme che regolano il funzionamento dell'Associazione sono contenute nel presente statuto.

ART. 2) DURATA

2.1. L' Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 3) SEDE

3.1. L' Associazione ha sede legale in Castel Guelfo (BO). L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con deliberazione dell'assemblea ordinaria.

ART. 4) NORME APPLICABILI

4.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito solo CTS, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le Associazioni di Promozione Sociale.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO - RISORSE ECONOMICHE

ART. 5) FINALITA' DI UTILITA' SOCIALE

5.1. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi dell'articolo 35 del CTS, per perseguire – senza scopo di lucro - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 1 del CTS.

5.2. L' Associazione, senza finalità di lucro, è apartitica ed apolitica e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento continuato di attività di interesse generale, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni

ART. 6) OGGETTO SOCIALE

6.1. L'associazione svolge la seguente attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore degli associati e di terzi in generale

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone:

- la promozione della cultura musicale, con particolare riguardo al mondo giovanile, con l'intento di avvicinare i giovani alla musica e, quindi, creare occasioni di incontro e socializzazione; in tale ambito l'Associazione potrà organizzare e gestire attività ed eventi correlati: concerti, incontri, seminari, conferenze, corsi e lezioni;
- la promozione di attività culturali ed artistiche in generale, aventi interesse sociale e scopi didattici ed educativi, favorendo lo sviluppo di reti sociali tra le persone, gli Enti e le associazioni;
- l'organizzazione e la gestione di iniziative ed eventi culturali, artistici quali: laboratori, workshop, rassegne, mostre e convegni;
- l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e di intrattenimento legate alla cultura popolare e alle tradizioni folkloristiche del territorio, in ambito locale e regionale quali: fiere, sagre, mercati, mostre, convegni, nonché eventi legati alle tradizioni eno-gastronomiche;
- l'organizzazione di attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività promosse;
- le attività suddette saranno condotte ed organizzate con particolare attenzione alle persone svantaggiate e con disabilità, con l'intento di favorire occasioni di incontro e di socializzazione;
- la pubblicazione di opuscoli relativi alle iniziative dell'Associazione.

6.2. L'Associazione, inoltre, intende proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, richiamandosi agli interessi culturali ed artistici, con la finalità sociale di crescita civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

6.3. L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine o secondaria a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

6.4. L'Associazione nello svolgimento della propria attività si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative personali, volontarie e gratuite, degli associati. Ricorrendone la necessità, nei limiti delle disposizioni normative di cui all'art. 36 del CTS e, comunque, sempre nell'ambito dello svolgimento delle attività di interesse generale, potrà avvalersi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dagli associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero di volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

6.5. L'Associazione, a norma dell'art. 6 del CTS, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali.

ART. 7) RISORSE ECONOMICHE

7.1. L'Associazione, per lo svolgimento dell'attività senza scopo di lucro ed il raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, potrà reperire le risorse economiche e finanziarie:

- attraverso la riscossione delle quote associative previste per gli associati;
- attraverso la raccolta di fondi tra gli associati ed i sostenitori;
- da proventi ricavati dalla cessione di beni di modico valore, impiegando risorse proprie, nell'ambito di attività secondarie e strumentali alla principale;
- da eventuali lasciti, eredità, donazioni, degli associati o di terzi;

- da contributi e finanziamenti statali, regionali, di enti locali, istituzioni pubbliche e private, dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali, finalizzati al sostegno economico degli scopi sociali di interesse generale;
 - dall'erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - proventi derivanti da iniziative promozionali quali: feste, campagne per la sottoscrizione della quota associativa, piccole lotterie a premi, ecc.;
 - mediante ogni mezzo ammesso ai sensi del CTS, non in contrasto con la legge.
- 7.2. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III

ASSOCIATI – VOLONTARI – QUOTA ASSOCIATIVA

ART. 8) ASSOCIATI

- 8.1. Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 comma 1 del CTS.
- 8.2. All'Associazione possono aderire tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità sociali, in stretta osservanza dello Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, e attraverso la partecipazione attiva alle iniziative.
- 8.3. L'ammissione degli associati è finalizzata allo svolgimento effettivo delle attività di interesse generale di cui all'art. 6 che precede e di quelle secondarie, e all'effettiva partecipazione alla vita dell'Associazione.
- 8.4. Gli associati vengono iscritti nel libro degli associati.
- 8.5. Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono diventare associati anche altre associazioni, i cui scopi o i cui interessi, siano del tutto affini e non in contrasto con quelli dell'Associazione.

ART. 9) VOLONTARI

- 9.1. Possono essere ammessi all'Associazione anche volontari che, condividendone scopi e finalità, per libera scelta e per fini solidaristici e di utilità sociale, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo spontaneo e gratuito.
- 9.2. L'attività dei volontari dovrà essere utilizzata in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quella degli associati.
- 9.3. I volontari che partecipano alle attività dell'Associazione, in modo continuativo e non occasionale, sono iscritti in un apposito registro dei volontari.

ART. 10) AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

- 10.1. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà contenere, se persona fisica:
- a) i dati anagrafici dell'interessato;
 - b) la dichiarazione di non svolgere attività in contrasto con lo spirito dell'Associazione;
 - c) la disponibilità al versamento della quota associativa dovuta all'iscrizione ed a quello annualmente previsto;
 - d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.
- 10.2. Per l'ammissione di volontari sarà necessario proporre domanda scritta contenente i dati di cui ai punti a), b) e d) che precedono.
- 10.3. In caso di ammissione come associati, ex art. 35, comma 3 del CTS, di altre associazioni o Enti del Terzo settore senza fini di lucro, la domanda di ammissione presentata dovrà riportare, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) precedente, la denominazione dell'Ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome

delle persone che ne hanno la rappresentanza legale, nonché copia della deliberazione di adesione all'Associazione assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto dell'Associazione.

10.4. In caso di ammissione come associati, di altre associazioni o Enti del Terzo settore senza fini di lucro, il loro numero non potrà essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale (APS).

10.5. Il Consiglio Direttivo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni, delibera entro 30 (trenta) giorni sulla domanda, stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota associativa ed inoltre, assegna la categoria di associato ovvero di volontario.

10.6. La comunicazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato in forma scritta o fornendo copia della stessa deliberazione, e annotata nel libro degli associati o dei volontari.

10.7. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo dovrà motivare entro 30 (trenta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante associato può, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati in occasione della sua prima successiva riunione.

10.8. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio Direttivo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

ART. 11) DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI E DEI VOLONTARI

11.1. Gli associati sono obbligati:

- a) al versamento della quota associativa, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) all'osservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

11.2. Gli associati in particolare:

- a) concorrono al raggiungimento degli scopi solidaristici e di utilità sociale, delle finalità civiche senza fini di lucro, alla formazione degli Organi sociali;
- b) partecipano all'elaborazione dei programmi per lo sviluppo delle finalità sociali e alle decisioni concernenti le iniziative, nonché alla realizzazione degli stessi;
- c) contribuiscono alla formazione delle risorse economiche dell'Associazione e alle decisioni sulla loro destinazione nell'ambito delle finalità sociali;
- d) mettono volontariamente e gratuitamente a disposizione le proprie capacità intellettuali ed il proprio lavoro, per il raggiungimento delle finalità sociali.

11.3. Gli associati che non fanno parte Consiglio Direttivo hanno diritto di ricevere da questo, notizie sullo svolgimento delle attività sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'Associazione. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare a mezzo raccomandata A/R o PEC all'associazione all'attenzione del Consiglio Direttivo, il quale deve mettere a disposizione detti libri e documenti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, che potranno essere esaminati presso la sede dell'associazione assicurando di poterne fare copia a cura e spese del richiedente.

11.4. Le decisioni degli associati che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto possono essere impugnate dagli associati che non vi hanno consentito, entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle assemblee degli associati.

11.5. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro.

11.6. L'attività prestata dai volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Non sono ammessi rimborsi spese di tipo forfetario.

11.7. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 12) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

12.1. La qualifica di associato si perde:

- a) per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

12.2. La perdita della qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, fatto salvo quando essa avvenga per causa di esclusione, in tal caso da deliberarsi da parte dell'Assemblea.

ART. 13) RECESSO

13.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge l'associato può recedere in qualsiasi momento.

13.2. La domanda di recesso deve essere comunicata all'Associazione, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Consiglio Direttivo dovrà prenderne atto nella prima riunione utile, annotando l'evento nel libro degli associati.

13.3. Il recesso diventa efficace dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Associazione.

13.4. La presente disciplina del recesso, in quanto compatibile, si applica anche ai volontari di cui all'art. 9 del presente Statuto.

ART. 14) ESCLUSIONE

14.1. L'esclusione è pronunciata dall'Assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dell'associato:

- 1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione all'Associazione;
- 2) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 10;
- 3) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- 4) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
- 5) che in qualunque modo arrechi danni gravi all'Associazione.

14.2. Qualora l'Associazione intenda procedere per l'esclusione di un associato, dovrà prima inviare all'interessato una comunicazione scritta contenente le motivazioni da tale decisione.

14.3. L'esclusione diventa efficace a far data dall'annotazione sul libro degli associati del provvedimento pronunciato dall'Assemblea.

14.4. Contro la deliberazione di esclusione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione può attivare le eventuali azioni legali.

14.5. Gli associati non hanno diritto in alcun caso al rimborso della o delle quote associative versate.

ART. 15) MORTE DELL'ASSOCIATO

15.1. In caso di morte dell'associato, nei limiti delle disposizioni di legge, agli eredi non spetta il rimborso della o delle quote associative versate.

ART. 16) QUOTA ASSOCIATIVA

16.1. L'ammontare della quota associativa è stabilito dal Consiglio Direttivo.

16.2. La quota associativa non è trasferibile e non è rivalutabile.

16.3. L'associato versa la prima quota associativa al momento dell'adesione all'Associazione e, successivamente, ogni anno.

16.4. La quota associativa non è corrispondente alla titolarità di azioni, quote o altro diritto avente carattere di natura patrimoniale.

TITOLO IV

FONDO PATRIMONIALE E BILANCIO

ART. 17) FONDO PATRIMONIALE

17.1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative versate dagli associati;
- b) dagli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate;
- c) da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- d) da eventuali fondi di riserva.

17.2. Il fondo patrimoniale è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18) BILANCIO

18.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

18.2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio di esercizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del CTS, da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione.

18.3. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell'Associazione, non superino il limite previsto dall'art. 13, 2 comma del CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

18.4. Il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini, qualora ricorra l'obbligo di legge, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

18.5. Il Consiglio Direttivo, laddove richiesti dalle disposizioni di legge, predispone ogni altro documento a corredo del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

18.6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, eventualmente svolte, nei documenti che corredano il bilancio di esercizio o con annotazione in calce al rendiconto per cassa.

18.7. Il bilancio di esercizio deve essere presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento.

18.8. Il bilancio di esercizio, secondo le modalità previste, dovrà essere depositato entro il 30 giugno di ogni anno, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

18.9. All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, salvo diversa disposizione di legge.

18.10. Gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

TITOLO V

GOVERNO DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 19) ORGANI SOCIALI

19.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo ed il Revisore, se nominati.

ART. 20) L'ASSEMBLEA

20.1. L'Assemblea degli associati è il principale organo deliberativo dell'Associazione.

20.2. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

20.3. L'assemblea ordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie nonché sulle altre previste dalla legge:

- 1) approvazione del bilancio di esercizio e del rendiconto per cassa e, se dovuto, del bilancio sociale;
- 2) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- 3) nomina del Consiglio Direttivo, determinazione del periodo di durata del mandato, del numero dei suoi componenti e procede alla deliberazione dell'eventuale revoca dello stesso;
- 4) nomina, se obbligatori per legge o se ritenuti comunque opportuni, dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti e procede alla deliberazione dell'eventuale revoca degli stessi;
- 5) delibera sulle domande di ammissione di associati non accolte dal Consiglio Direttivo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 6) delibera sugli altri argomenti ad essa attribuiti dalla legge, dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

20.4. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

20.5. Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi e non sia in mora nei versamenti delle quote associative ha diritto di partecipare all'Assemblea degli associati con diritto di voto.

20.6. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, mediante avviso comunicato agli associati con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro degli associati.

20.7. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli Organi sociali e di controllo e del Revisore, ove presenti; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi sociali e di controllo non presenti.

20.8. L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti devono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

20.9. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 18 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

20.10. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo, o da tanti associati che esprimano almeno un decimo degli stessi.

20.11. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

20.12. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ciascun associato non può avere più di 3 (tre) deleghe.

20.13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da persona designata dagli intervenuti; il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati della votazione; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale redatto a cura del Presidente o dal segretario nominati.

20.14. L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati

20.15. Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea

20.16. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

20.17. Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 21) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

21.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

21.2. La nomina del Consiglio Direttivo è riservata all'Assemblea.

21.3. Il Consiglio Direttivo è formato da tre a cinque consiglieri. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra gli associati.

21.4. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica da uno a tre anni e sono rieleggibili.

21.5. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione degli associati ai sensi di legge e del presente Statuto.

21.6. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

21.7. Il Consiglio Direttivo si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o se nominato l'Organo di controllo o il Revisore.

21.8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal consigliere presente più anziano in età.

21.9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

21.10. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

21.11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; le votazioni sono palesi.

21.12. L'intervento alle adunanze può avvenire anche mediante audio o video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

21.13. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

21.14. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

21.15. Il Consiglio Direttivo, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, il rendiconto per cassa e, se dovuto, il bilancio sociale;
- stabilisce l'importo della quota associativa;
- delibera sulle domande di ammissione degli associati.

ART. 22) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

22.1. Gli associati, fatto salvo l'obbligo di legge possono, in conformità al Codice civile, in ogni momento nominare un Organo di controllo, che potrà essere costituito anche da un solo membro effettivo, definendone poteri e competenze.

22.2. L'Organo di controllo resta in carica tre anni, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

22.3. Ricorrendone i presupposti di legge, l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti, qualora l'Assemblea non abbia diversamente disposto.

22.4. Natura, competenze e funzioni dell'Organo di controllo e del Revisore, se nominati, sono regolate dal Codice civile.

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23) IL PRESIDENTE

23.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

23.2. Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

23.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 24) SCIoglimento

24.1. L'Associazione si scioglie per le cause previste dalla legge.

24.2. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento dell'Associazione o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dallo Statuto, disporrà in merito:

- a) al numero dei liquidatori;
- b) alla nomina dei liquidatori;
- c) ai criteri di svolgimento della liquidazione e i poteri dei liquidatori.

24.3. L'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dallo Statuto, potrà in qualsiasi momento, previa rimozione della causa di scioglimento, revocare lo stato di liquidazione.

ART. 25) DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

25.1. In caso di scioglimento dell'Associazione vi è l'obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale residuo, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 ss.mm.ii..

Firmati:

Brusa Manuela	<i>Brusa Manuela</i>
Cuffiani Giulia	<i>Giulia Cuffiani</i>
Daghia Marco	<i>Daghia Marco</i>
Galeotti Nicola	<i>Nicola Galeotti</i>
Gardenghi Andrea	<i>Gardenghi Andrea</i>
Gardenghi Luca	<i>Luca Gardenghi</i>
Giannerini Paola	<i>Giannerini Paola</i>
Giovannini Gianluca	<i>Giovannini Gianluca</i>
Landini Andrea	<i>Landini Andrea</i>
Mele Rossella	<i>Rossella Mele</i>
Naldi Leonardo	<i>Leonardo Naldi</i>
Rambaldi Daniele	<i>Daniele Rambaldi</i>